COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 677

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (4617) 677

PRESIDENTE 677, 678, 679

GORRERI DANTE 678

COLLEONI 678

DIAZ LAURA 678

CASTAGNO 678

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. 679

Votazione segreta:

PRESIDENTE 679

La seduta comincia alle 18,15.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Battistini.

Discussione del disegno di legge: Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità ».

Riferirò io stesso brevemente su questo disegno di legge, già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato e sul quale è pervenuto, favorevole, il prescritto parere della V Commissione (Bilancio).

In sostanza si tratta di ulteriori stanziamenti sulla famosa legge per gli alluvionati e riguardante il settore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte da pubbliche calamità.

Il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni (legge 15 maggio 1954, n. 234; 9 aprile 1955, n. 279; 22 giugno 1956, n. 713; 27 giugno 1957, n. 450; 8 gennaio 1958, n. 6; 24 giugno 1958, n. 637; 24 luglio 1959, n. 622 e 28 gennaio 1960, n. 31), ha previsto la concessione di provvidenze statali, sotto forma di finanziamenti e contributi, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte da avversità naturali in

ordine alle quali è stato riconosciuto, a norma dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, il carattere di pubblica calamità.

Per l'attuazione di tali provvidenze sono state complessivamente stanziate le seguenti somme:

a) lire 6.550.000.000 per la concessione di finanziamenti con la garanzia sussidiaria dello Stato fino all'80 per cento delle eventuali perdite accertate;

b) lire 2.950.000.000 per la concessione di contributi fino al 20 per cento del danno accertato, a favore delle imprese che provvedono alla ricostruzione degli impianti danneggiati con mezzi finanziari propri, nonché per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura del 3 per cento e per la durata di 4 anni, sui mutui di cui al precedente punto *a*);

c) lire 1.830.000.000 per la concessione di contributi fino al 90 per cento e nella misura massima di lire 180.000 alle piccole imprese il cui danno accertato non risulti superiore a lire 900.000.

Detti fondi, quasi del tutto esauriti, sono stati impiegati, giusta il disposto delle leggi sopraindicate, nella erogazione delle provvidenze suddette a favore delle imprese danneggiate o distrutte in dipendenza delle pubbliche calamità verificatesi fino al 10 dicembre 1959.

Ciò premesso, atteso che con il riconoscimento del carattere di pubblica calamità in ordine agli eventi che hanno colpito nel settembre 1960 alcuni Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Perugia e Terni, nel novembre 1960, i Comuni di Ariano Polesine, Corbola, Porte Tolle e Taglio di Po, in provincia di Rovigo, nonché, nell'ottobre 1961, alcuni Comuni delle provincie di Avellino e Benevento, sono divenute operanti le norme di cui alla citata legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate o distrutte dagli eventi stessi, considerate le ulteriori richieste di riconoscimento di pubblica calamità attualmente in corso, si rappresenta la necessità di provvedere allo stanziamento dei fondi occorrenti, i quali, dagli accertamenti effettuati, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, per i tre ordini di provvidenze, risultano pari ai seguenti importi:

a) finanziamenti, lire 3.750 milioni;

b) contributi 20 per cento e concorso interessi, lire 1.150 milioni, per un totale di lire 5.400 milioni.

Trattasi, in sostanza, di sodisfare le legittime aspettative delle imprese colpite in favore della maggior parte delle quali è stato già emanato, da parte del Prefetto competente per territorio, il decreto di accertamento della misura del danno subito o di concessione dei contributi suddetti.

Né, per evidenti motivi di opportunità e di equità, si potrebbe negare la concessione delle provvidenze in parola alle imprese interessate dal momento che di tali provvidenze hanno già beneficiato altre imprese della stessa provincia e, magari, dello stesso Comune, colpite da eventi verificatesi entro la suddetta data del 10 dicembre 1959.

Per le ragioni suesposte, si è predisposto l'allegato disegno di legge con cui si provvede per un ulteriore stanziamento di fondi ai fini di dare corso all'attuazione delle provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modifiche.

Si tratta, quindi, di necessarie integrazioni che, come sempre, vengono con notevole ritardo.

Noi ci auguriamo che provvidenze del genere vengano anche estese ai danneggiati da calamità successive al 10 dicembre 1959. Ve ne sono state.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GORRERI DANTE. Esprimo il voto favorevole del nostro gruppo al disegno di legge in discussione.

Vorrei però fare osservare che, a nostro avviso, i fondi messi a disposizione dal disegno di legge sono insufficienti.

COLLEONI. Sono d'accordo con l'impostazione data dal nostro Presidente e relatore, soprattutto perché sappiamo bene che cosa significhino le alluvioni nel nostro Paese. Debbo dire, a questo proposito, che la mia provincia è stata particolarmente colpita nelle recenti alluvioni. Infatti in Val Camonica si sono avute, purtroppo, oltre a danni ingenti, anche delle vittime.

Vorrei cogliere l'occasione di quest'ultima seduta della nostra Commissione per ringraziare il Presidente per tutto quello che ha fatto nel periodo della direzione dei lavori della Commissione Industria e con l'augurio di ritrovarlo alla stessa Presidenza nella prossima legislatura.

DIAZ LAURA. Il gruppo comunista si associa all'augurio.

CASTAGNO. Anche noi del gruppo socialista.

PRESIDENTE. Vorrei formulare con tutto il cuore l'augurio, a tutti i componenti della Commissione, di ogni sodisfazione e, in particolare, di un successo elettorale.

Vorrei anche ringraziare sentitamente i colleghi della Commissione per la collabora-

zione e per la cooperazione dimostrata nei nostri lavori e che ha fatto della nostra Commissione un modello del genere. Il clima instaurato dal mio predecessore, onorevole Roselli, è stato da noi continuato e la nostra Commissione è nota per la precisione dei propri lavori e per la costruttività dei propri dibattiti.

Grazie di tutto cuore e auguri vivissimi a tutti.

Dopo questa parentesi, nessun altro chiedendo di parlare sul disegno di legge in esame, e del quale l'intera Commissione auspica l'estensione delle provvidenze alle altre successive calamità, dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge, e prende atto dell'auspicio della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per la applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, è elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000.

Il limite di spesa di lire 2.950.000.000 previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 4.100.000.000.

Il limite di spesa di lire 1.830.000.000, previsto dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-*bis* del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.330.000.000.

Le maggiori spese previste dal primo e secondo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e le spese previste dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria e del commercio.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere complessivo di lire 5.400.000.000 di cui al precedente articolo si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 16 agosto 1962, n. 1292, di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4617).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amadeo Aldo, Ballardini, Bertoldi, Biaggi Nullo, Castagno, Ceravolo Domenico, Colleoni, Colombo Vittorino, Dal Falco, De' Cocci, Diaz Laura, Dosi, Gorreri Dante, Granati, Graziosi, Invernizzi, Longo, Longoni, Menchinelli, Natoli Aldo, Origlia, Romeo, Titomanlio Vittoria, Togni Giulio, Bruno, Tognoni e Vacchetta.

È in congedo:

Battistini.

La seduta termina alle 18,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI